

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(aprile-giugno 2014)

AGRICOLTURA		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-104/14	Corte di Cassazione	Approvvigionamento e la distribuzione di prodotti agricoli, quale risultante dal d. lgs. n. 169/1948 e dalla legge n. 1294/1957. Definizione di transazione commerciale. Direttive 2000/35/CE (art. 6 par. 2) e 2011/7/UE (art. 12 par. 3).
AMBIENTE		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-592/13	Consiglio di Stato	Principi dell'Unione europea in materia ambientale sanciti dall'art. 191, paragrafo 2, TFUE: Principio "chi inquina, paga ", il principio di precauzione; principio dell'azione preventiva, principio della Correzione pecuniaria
FISCALITA'		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-105/14	Tribunale di Cuneo	Interpretazione degli artt. 101, 107 e 119 del TFUE nonché dell'art. 158 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. Legge n. 251 del 2005 l'art. 160 ultimo comma del codice penale italiano. Prolungamento del termine di prescrizione. art. 107 del TFUE. Direttiva

		2006j112jCE del Consiglio del 28 novembre 2006. principio di finanze sane fissato dall' art. 119 del TFUE.
C-131/14	Corte di Cassazione	Imposizione di dazi differenziati per quantità di merce importata ed il contingentamento delle importazioni tra i singoli operatori, mediante utilizzo della quota parte assegnata ad altri. Regolamenti 1047/2001 e 2988/95.
GIUSTIZIA		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-184/14	Corte di Cassazione	Giurisdizione in materia di separazione e divorzio. Definizione dei rapporti intercorrenti tra l'art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 e l'art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009, rispetto ai quali non risultano esservi precedenti specifici della Corte di giustizia.
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-95/14	Tribunale di Milano	Obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana "pelle"- ai prodotti in pelle legalmente lavorata o commercializzata in altri Stati Membri dell'Unione Europea, risolvendosi tale legge nazionale in una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall' art. 30 del Trattato e non giustificata dall'art. 36 del Trattato